

L'informativa atipica trova applicazione nelle ipotesi in cui gli indizi non assumono caratteri di gravità, precisione e concordanza tali da giustificare un effetto interdittivo automatico e può essere legittimamente emessa in base ad elementi specifici, mancando una rigida e tassativa previsione normativa delle fattispecie costitutive (la maggiore elasticità del potere riconosciuto in sede di informativa atipica trova quale contrappeso un potere valutativo dell'Amministrazione circa l'instaurazione o la prosecuzione del rapporto con l'impresa pregiudicata). L'informativa posta a fondamento del provvedimento di esclusione della procedura deve essere assistita da congrua motivazione ed adeguata istruttoria in relazione all'esito dei procedimenti penali indicati come sintomatici di un rischio di implicazione mafiosa. L'esito assolutorio del giudizio penale può non neutralizzare gli elementi di segno negativo emersi nell'indagine di polizia e veicolati in sede di informativa atipica, ma ciò solo al termine di una valutazione complessiva, che ne tenga conto e motivi il giudizio sfavorevole sull'impresa interessata, pur a fronte del proscioglimento da parte del giudice penale.